

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di valutazione di impatto ambientale. Proponente Sergi Marco & C. S.N.C.

**OGGETTO: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI CAVA DI PIETRA LECCESE SITA IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CORIGLIANO D'OTRANTO E DI MELPIGNANO, ALLA LOCALITA' "MURICHELLA".
PROPONENTE: SERGI MARCO & C. S.N.C. (P. IVA 02850770757). PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - D.LGS. N. 152/2006 E L.R. N.11/2001.**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE**

Visti:

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001, n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e inte-*

grazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

Visti altresì:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge Regionale 22/05/1985, n.37, "Norme per la disciplina delle cave";

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Premesso:

- che con istanza di data marzo 2016, acquisita agli atti della Provincia il 05/04/2016, al protocollo n.18343, il signor Sergi Marco, in qualità di legale rappresentante della società SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA 02850770757), ha chiesto la valutazione dell'impatto ambientale relativamente a un progetto di ampliamento della cava di pietra leccese ubicata in territorio dei Comuni di Corigliano d'Otranto e di Melpignano, alla località "Murichella", allegando i relativi elaborati tecnici;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici (recanti data del febbraio e del marzo 2016):
 - Allegato A - Relazione Geologica;
 - Allegato B - Relazione Tecnica;
 - Allegato C - Relazione di Conformità al PPTR;
 - Allegato D - Studio di Impatto Ambientale;
 - Allegato E - Sintesi dello Studio d'Impatto Ambientale;
 - Allegato F - Estratti di Mappa Catastale;
 - Allegato G - Documentazione Fotografica;
 - Allegato H - Programma Economico Finanziario;
 - Allegato I - Piano Gestione Rifiuti;
 - Allegato L - Relazione Paesaggistica;
 - Tav. 1 - Zonizzazione Urbanistica;
 - Tav. 2 - Piano Di Bacino di Calcarenite;
 - Tav. 3 - PTCP;
 - Tav. 4 - PPTR: Struttura Idrogeomorfologica - Componenti Geomorfologiche;
 - Tav. 5 - PPTR: Struttura Idrogeomorfologica - Componenti Idrologiche;
 - Tav. 6 - PPTR: Struttura Ecosistemica-Ambientale - Componenti Botanico-Vegetazionali;
 - Tav. 7 - PPTR: Struttura Ecosistemica-Ambientale - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici;
 - Tav. 8 PPTR: Struttura Antropica e Storico-Culturale - Componenti Culturali e Insediative
 - Tav. 9 - PPTR: Struttura Antropica e Storico-Culturale - Componenti dei Valori Percettivi;
 - Tav. 10 - Carta Giacimentologica;
 - Tav. 11 - Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornato al 19/01 /2016;
 - Tav. 12 - Carta Geologica;
 - Tav. 13 - Carta Geomorfologica;

- Tav. 14 - Carta Idrogeologica;
 - Tav. 15 - Sezione Idrogeologica;
 - Tav. 16 - Uso Attuale del Suolo;
 - Tav. 17 - Corografia e Stralcio Aerofotogrammetrico;
 - Tav. 18 - Planimetria Catastale;
 - Tav. 19 - Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi;
 - Tav. 20 - Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi rapportato alla planimetria catastale;
 - Tav. 21 - Recinzione;
 - Tav. 22 - Progetto di Coltivazione: 1° Fase;
 - Tav. 23 - Progetto di Coltivazione: 2° Fase;
 - Tav. 24 - Progetto di Coltivazione: 3° Fase;
 - Tav. 25 - Progetto di Coltivazione: 4° Fase;
 - Tav. 26 - Progetto di Coltivazione: 5° Fase;
 - Tav. 27 - Progetto di Coltivazione: 6° Fase;
 - Tav. 28 - Progetto di Coltivazione finale rapportato alla planimetria catastale;
 - Tav. 29 - Progetto di Recupero Ambientale: 1° Fase;
 - Tav. 30 - Progetto di Recupero Ambientale: 2° Fase;
 - Tav. 31 - Progetto di Recupero Ambientale: 3° Fase;
 - Tav. 32 - Progetto di Recupero Ambientale: 4° Fase;
 - Tav. 33 - Progetto di Recupero Ambientale: 5° Fase;
 - Tav. 34 - Progetto di Recupero Ambientale: 6° Fase;
 - Tav. 35 - Progetto di Recupero Ambientale finale rapportato alla planimetria catastale;
 - Tav. 36 - Particolare scarpate;
- che il proposto progetto di ampliamento della attività di cava, in quanto riconducibile alla tipologia "A.3.a) Cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ettari, nonché le cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza" dell'Elenco A1 - Allegato A della L.R. 11/2001, rientra nel campo di applicazione della V.I.A. obbligatoria;
- che con nota 26/04/2016, protocollo n. 22429, il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha comunicato al proponente la necessità di produrre, ai fini del perfezionamento e per la procedibilità dell'istanza, in aggiunta al progetto tecnico, allo studio d'impatto ambientale e alla sintesi non tecnica, ulteriore documentazione, considerato che ai sensi dell'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione dell'intervento;
- che in data 26/05/2016 è stata acquisita agli atti (prot. n. 28445), nota 25/05/2016, n. 6425, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione del progetto di che trattasi, evidenziando che « Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera b) della L.R. n. 11/2001 l'amministrazione provinciale di Lecce provvederà all'attivazione delle procedure di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs.152/2006 così come modificato dal D.L. 116/2014, inoltrando all'Ufficio scrivente i provvedimenti conseguenti opportunamente motivati »;
- che con nota di data 23/06/2016, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (nel seguito PEC) e assunta in atti al protocollo n.3487 del 24/06/2016, il tecnico progettista, a riscontro della suddetta richiesta, ha provveduto a comunicare l'elenco delle amministrazioni/enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, occorrenti per la realizzazione del progetto;

- che con nota n. 35879 dello 01/07/2016 Servizio Ambiente ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di V.I.A. e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 28/07/2016;
- che in data 28/07/2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 41369 del 29/07/2016;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis ...costatata presenza di:

- SERGI MARCO & C. S.n.c.: Sig. Marco Sergi, legale rappresentante; Ing. Gianluca Tommasi, consulente tecnico;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- COMUNE DI MELPIGNANO: Arch. Annalisa Malerba, responsabile SUAP del Comune di Melpignano, e RUP per l'Autorizzazione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina;

e la assenza di:

- COMUNE DI COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Attività Estrattive
- ASL LECCE - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura della nota 07/07/2016, protocollo n. 8323/2016, con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia « nelle more dell'attuazione di quanto previsto nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione delega la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto ».

Il Presidente porta all'attenzione degli intervenuti l'esigenza di estendere a Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche la convocazione alla Conferenza, atteso che in sede istruttoria è stato evidenziato che la cava oggetto di valutazione, come del resto l'intero bacino di calcarenite (Pietra Leccese) di Cursi - Melpignano - Corigliano d'Otranto - Maglie - Castrignano dei Greci (AREA P.R.A.E. 4/BPP) di cui al Piano Particolareggiato adottato, insiste su area che il piano di tutela delle acque qualifica Zona di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "B2".

L'architetto Malerba, intervenuta in duplice veste di responsabile SUAP del Comune di Melpignano e RUP per l'Autorizzazione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, evidenzia che, alla data, cause di forza maggiore non consentono di esprimere valutazioni attinenti al profilo della compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del P.P.T.R.. Dichiara, ad ogni buon conto, che la compatibilità urbanistica con il PUG di Melpignano è verificata.

Per quel che concerne il rapporto tra progetto di ampliamento della cava e pianificazione del settore, i presenti concordano nell'individuare la Sezione Attività Estrattive della Regione Puglia quale soggetto competente alla verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Attività Estrattive. A tal fine il proponente si fa carico di inoltrare copia del progetto, anche in solo formato digitale, all'Ufficio regionale.

Il delegato ARPA Puglia, ing. Però, pone in evidenza che la documentazione tecnica non è stata consegnata nel termine utile fissato nella nota di convocazione della Conferenza. L'istruttoria del progetto non è stata pertanto ancora conclusa.

La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che sarà trasmesso, oltre che alle Amministrazioni/Enti convocati, a Regione Puglia - Sezione Attività Estrattive»;

- che l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato, con nota n.10207 del 27/07/2016 (acquisita lo 08/09/2016 al n.46226), che la documentazione progettuale non risultava prevenuta e che ogni determinazione era subordinata all'acquisizione della stessa;

- che in allegato a nota PEC di data 21/11/2016, registrata al protocollo n.65157 del 22/11/2016, il tecnico progettista ha provveduto alla trasmissione dei seguenti elaborati (recanti data dell'ottobre 2016):
 - Allegato M - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF;
 - Allegato N - Valutazione previsionale dell'impatto acustico;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota n. 6997 del 17/11/2016 (acquisita il 18/11/2016, al protocollo n. 64609) ha comunicato, avendo esaminato gli elaborati di progetto, che *«La zona oggetto d'intervento non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere. Tuttavia in località "Murichella" e nella vicina località "Padulano" risultano localizzate attestazioni note da dati di archivio disponibili presso questa Soprintendenza e relative ad una frequentazione antropica dell'area riconducibile ad età preistorica e medievale. Si fa pertanto presente che, al fine di valutare possibili interferenze con testimonianze d'interesse storico-archeologico attestate nella zona, è necessario che venga affidato dal committente un incarico ad un archeologo professionista che produca una carta del rischio archeologico, ai sensi della normativa vigente in materia di archeologia preventiva (D.Lgs. 50/2016, art. 25). Soltanto dopo aver acquisito il suddetto elaborato sarà possibile alla scrivente esprimere il richiesto parere di competenza in merito al progetto in argomento»;*
- che con nota n.15831 del 25/11/2016, acquisita al protocollo n.66850 del 29/11/2016, l'Autorità di Bacino ha comunicato che le aree d'intervento, sulla scorta della documentazione di progetto trasmessa, non sono interessate da vincoli PAI;
- che al fine di esaminare le integrazioni documentali che il proponente ha trasmesso con nota n. 71063 del 20/12/2016 il Servizio Ambiente ha convocato, per il giorno 10/01/2017, la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che in data 10/01/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi. Nel corso di detta seduta, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota n. 1256 dell'11/01/2017, si è evidenziato quanto di seguito:
« ... omissis ...

I lavori sono presieduti dal Responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:

- SERGI MARCO & C. S.n.c.: Ing. Gianluca Tommasi, consulente tecnico;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- e la assenza di:*
- COMUNE DI MELPIGNANO;
 - COMUNE DI COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO;
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Attività Estrattive;
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse idriche;
 - ASL LECCE - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Autorità di Bacino della Puglia;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si dà lettura del Verbale della precedente seduta tenutasi in data 28/07/2016. In quella sede l'architetto Malerba, intervenuta in duplice veste di responsabile SUAP del Comune di Melpignano e RUP per l'Autorizzazione Paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, portò all'attenzione della Conferenza che cause di forza maggiore non consentivano, alla data, di esprimere valutazioni attinenti al profilo della compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del P.P.T.R.. La stessa, inoltre, confermò la compatibilità urbanistica dell'intervento con il PUG di Melpignano.

Viene portata all'attenzione degli intervenuti che con nota 17/11/2016, protocollo n. 6997, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ha fatto presente « che, al fine

di valutare possibili interferenze con testimonianze d'interesse storico-archeologico attestate nella zona, è necessario che venga affidato dal committente un incarico ad un archeologo professionista che produca una carta del rischio archeologico, ai sensi della normativa vigente in materia di archeologia preventiva (D.Lgs. 50/2016, art.25). Soltanto dopo aver acquisito il suddetto elaborato sarà possibile alla scrivente esprimere il richiesto parere di competenza in merito al progetto in argomento ».

La Conferenza prende atto che con comunicazione protocollo n.15831 del 25/11/2016, acquisita agli atti della Provincia con il n. 66850 del 29/11/2016, l'Autorità di Bacino della Puglia ha informato che le zone d'intervento non risultano interessate da vincoli individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Gli intervenuti passano a esaminare gli elaborati integrativi presentati dal proponente a messo posta elettronica certificata di data 21/11/2016, riguardanti la Valutazione previsionale dell'impatto acustico e la Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF, entrambi recanti la data dell'ottobre 2016.

Il rappresentante di ARPA Puglia, ingegner Però, deposita agli atti un parere relativo allo studio di impatto acustico, con il quale sono richiesti ulteriori approfondimenti circa:

- *Descrizione del clima acustico dell'area d'influenza precedente alla realizzazione dell'intervento di progetto (scenario ante operam);*
- *Stima dei livelli di rumore delle sorgenti accessorie costituite dalle operazioni di movimentazione mezzi e dalle operazioni di carico e scarico materiale che il nuovo progetto comporta;*
- *Specificazione del software utilizzato per la previsione dei livelli sonori post operam o il modello di calcolo utilizzato.*

Per quanto attiene allo studio di diffusione delle polveri il rappresentante ARPA si riserva di esprimersi non appena ottenute le valutazioni del proprio Centro Regionale Aria.

La Conferenza concorda nella necessità di acquisire le valutazioni di Regione Puglia, sia Sezione Risorse Idriche, per la circostanza che la cava oggetto di valutazione insiste su area che il PTA qualifica Zona di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "B2", sia Sezione Attività Estrattive, soggetto competente alla verifica di compatibilità con il PRAE, cui il proponente si è fatto carico di inoltrare copia del progetto.

La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che sarà trasmesso, alle Amministrazioni/Enti convocati»;

- *che in allegato a nota n. 314 del 18/01/2017, trasmessa tramite PEC, acquisita in atti al protocollo n.2449 del 18/01/2017, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Melpignano ha inviato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica rilasciato dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Area Servizi al Territorio, con provvedimento n. 520 dello 01/12/2016;*
- *che in allegato a nota PEC di data 16/01/2017, registrata al protocollo n. 2028 del 17/01/2017, il tecnico progettista ha provveduto, in riferimento al parere espresso da ARPA Puglia in sede di Conferenza dei Servizi del 10/01/2017, a fornire alcune precisazioni riguardanti la valutazione previsionale dell'impatto acustico (di data 13/01/2017);*
- *che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 4049 del 24/01/2017 (in atti al prot. n.4126 del 26/01/2017), facendo seguito allo "Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera" dell'ottobre 2016, redatto dal proponente, ha inoltrato una richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro Regionale Aria (CRA);*
- *che con nota n. 5174 del 31/01/2017 il Servizio Ambiente ha inoltrato la suddetta nota 24/01/2017 (n. 4049) di ARPA PUGLIA alla società proponente, al fine dei riscontri del caso;*
- *che in data 07/02/2017 è stata acquisita agli atti (prot. n. 6144), nota 31/01/2017, n. 826, con cui la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha riscontrato la richiesta della Provincia di parere di conformità del progetto al Piano di Tutela della Acque;*
- *che in allegato a nota PEC di data 07/02/2017, assunta al protocollo n. 6781 dello 08/02/2017, il tecnico progettista ha provveduto, in riferimento alla richiesta di integrazioni/chiarimenti sullo studio di diffusione degli inquinanti in atmosfera, all'inoltro dell'elaborato Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale*

- dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017);
- che con la medesima a nota PEC di data 07/02/2017, assunta al protocollo n. 6781 dello 08/02/2017, è stata data comunicazione che in adempimento della richiesta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio era in itinere la redazione della Carta del rischio archeologico;
 - che in data 06/03/2017 è stata acquisita agli atti (prot. n. 12141), nota 02/03/2017, n. 2577, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha riscontrato la richiesta della Provincia di parere di conformità del progetto al Piano Regionale della Attività Estrattive (PRAE);
 - che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 15762 del 15/03/2017 (in atti al prot. n. 14755 del 16/03/2017), esaminato l'Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017), redatto dal proponente, ha inoltrato una ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro Regionale Aria (CRA);
 - che al fine dei necessari chiarimenti la suddetta nota 24/01/2017 (n. 4049) di ARPA PUGLIA è stata inoltrata dal Servizio Ambiente alla società proponente, con nota n. 16958 del 20/03/2017;
 - che il tecnico progettista ha provveduto, in riferimento al quest'ultima richiesta di integrazioni/chiarimenti sullo studio di diffusione degli inquinanti in atmosfera, all'inoltrare in allegato a nota PEC di data 30/03/2017, assunta al protocollo n. 18489 del 31/03/2017, dell'elaborato Allegato M Rev. 2 - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del marzo 2017);
 - che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota n. 7500 dell'11/04/2017 (acquisita il 12/04/2017, al protocollo n. 21365), avendo esaminato la Carta del rischio archeologico elaborata dal proponente, ha espresso avviso che « ... pur non ravvisando allo stato attuale particolari motivi ostativi al richiesto ampliamento, si ritiene che, a cura del committente debba essere avviato un preventivo e generale diserbo della zona alla costante presenza di un archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza. Alla presenza dello stesso archeologo dovranno poi essere asportati gli strati terrosi fino al piano di roccia o al terreno sterile. Resta inteso, che nessun onere potrà essere considerato a carico della scrivente e che qualora dovessero venire alla luce resti d'interesse storico archeologico il progetto in argomento potrebbe subire variazioni in corso d'opera»;
 - che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n.28019 dello 03/05/2017 (in atti al prot. n. 25693 dello 04/05/2017), ha fatto pervenire, in relazione all'Allegato M Rev. 1 - Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF (recante data del febbraio 2017), una aggiuntiva richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal proprio Centro Regionale Aria (CRA);
 - che con nota n. 26926 dello 08/05/2017 il Servizio Ambiente ha inoltrato la suddetta nota 03/05/2017 (n. 28019) di ARPA PUGLIA alla società proponente;
 - che in allegato a nota PEC di data 15/05/2017, registrata al protocollo n. 28244 del 16/05/2017, il tecnico progettista ha provveduto, in riferimento a quest'ultima richiesta di ARPA Puglia, a fornire ulteriori chiarimenti (con missiva di data 12/05/2017);
 - che con nota prot. n. 38031 del 16/06/2017, registrata al prot. n. 35733 del 19/06/2017, ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, ha espresso, per quanto di competenza, valutazione tecnica finale favorevole sul progetto;

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

L'allegato A della L.R. n.11/2001 e successive modiche inserisce tra gli interventi da assoggettare a valutazione di impatto ambientale le «A.3.a) Cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ettari, nonché le cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di

valutazione di incidenza».

Nel caso di specie trattandosi di progetto la cui localizzazione interessa il territorio di due Comuni la competenza alla effettuazione della procedura è attribuita alla Provincia.

La coltivazione della cava di titolarità SERGI MARCO & C. S.n.c. è esercitata giusta autorizzazione regionale (Determinazione Dirigenziale n. 136 dello 07/10/2010). La cava autorizzata è situata nel comune di Corigliano d'Otranto, mentre le superfici in ampliamento ricadono in territorio amministrativo di Melpignano, località "Murichella", a circa 1,5 km dall'abitato di Corigliano d'Otranto, a circa 2 Km dalle prime abitazioni del Comune di Maglie e a più di 2,5 km dall'abitato di Melpignano.

L'area di cava autorizzata è distinta nel N.C.T. del comune di Corigliano d'Otranto al Foglio 27, particella 208, per una superficie complessiva di Ha 2.29.67; il lotto in ampliamento è distinto nel N.C.T. del Comune di Melpignano al Foglio 6, particella 58 (pro parte), per un'estensione di Ha 0.60.00. La superficie complessiva della cava sarà quindi uguale a Ha 2.89.67.

L'area di cui si richiede l'ampliamento ricade all'interno del PUG approvato del comune di Melpignano rientra in area tipizzata "D6 - Attività Estrattiva".

L'attività estrattiva ha determinato la morfologia tipica della "cava a fossa" ove le buone caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti nell'area d'intervento hanno consentito tagli verticali anche di notevole altezza. Al fine di accrescere la stabilità delle scarpate finali, la coltivazione sarà effettuata "a gradoni" aventi altezza di 7 m, pedata di 4 m se colmata, 5 m se recuperata e pareti inclinate di circa 82°.

Il volume del materiale estraibile, calcolato considerando un piano campagna posto alla quota di 95 m s.l.m. ed attribuendo alle scarpate finali la morfologia descritta precedentemente, è indicato in circa 89.200 mc. Poiché mediamente la produzione annuale si attesta sui 9.000 mc circa, il materiale disponibile può soddisfare le esigenze dell'impresa per circa 10 anni.

I lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programmare e realizzare contestualmente anche il recupero ambientale della cava.

La coltivazione della calcarenite marnosa (attribuita alla formazione della Pietra Leccese) si attuerà quindi tramite sbancamenti di lotti successivi fino a quella che sarà la quota prevista del fondo cava. Ciascuna di queste zone sarà scavata per fette successive discendenti aventi ciascuna un'altezza di sette metri.

L'estrazione del materiale sarà effettuata mediante segatrici a catena che consentono l'estrazione di conci parallelepipedi di dimensione massima pari a 165×165×350 cm. I blocchi più frequentemente estratti avranno dimensioni pari a 27×38×50 oppure 160×160×200÷300.

Gli interventi di riqualificazione e inserimento territoriale alla cessazione della coltivazione sono orientati prevalentemente verso forme di tipo naturalistico mediante l'impianto di essenze autoctone e/o di consolidato inserimento nel paesaggio locale. In particolare, sotto l'aspetto vegetazionale, sono previste sei fasi d'intervento.

Per i gradoni si propone la ricostituzione della tipica "Macchia Mediterranea" salentina. Si tratta di una fitocenosi, nel passato sicuramente molto diffusa nell'area studiata, che si prevede di ricostituire disponendo le piante in forma naturaliforme, cioè casuale e disordinata.

Il fondo cava sarà restituito a prato, con alberature perimetrali, lasciate crescere liberamente a tutta altezza. queste, oltre a fungere da schermo visuale, avranno anche funzione frangivento e di barriera all'eventuale propagazione di polvere e rumore.

In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda (ripiani dei gradoni e fondo cava), gli interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla formazione di uno strato di terreno vegetale di circa 30 cm adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, gli arbusti o gli alberi.

Per favorire l'attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica l'area già autorizzata alla coltivazione mineraria, ricadente

in territorio di Corigliano d'Otranto, è tipizzata nel Programma di Fabbricazione come E2 – verde agricolo suburbano, mentre nel P.U.G. adottato con Delibera del Consiglio Comunale n°3/2014 viene tipizzata come CR3 - Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico. La destinazione urbanistica del lotto di ampliamento, come da certificazione rilasciata dal Comune di Melpignano è invece a "D6 – Attività Estrattiva".

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Melpignano e di Corigliano d'Otranto.

Per qual che concerne le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.) il sito in esame ricade in Zona di Protezione Speciale Idrogeologica - Tipo "B2", come tutto il bacino estrattivo della "Pietra Leccese" di Cursi-Melpignano, come rimarcato anche nella Relazione Tecnica del Piano Particolareggiato di Bacino. Tale zonazione territoriale comporta talune limitazioni all'uso del territorio e alle attività attuabili.

Per quel che concerne la salvaguardia e tutela della matrice acque sotterranee, si rileva che il fondo cava sarà livellato a + 74 m s.l.m. a fronte di un livello freatico posto alla quota di +3 m s.l.m.. Il franco roccioso interposto di circa 71 m garantisce una adeguata protezione nei riguardi di contaminati superficiali.

Per quanto concerne la disciplina di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non ricade in aree individuate dal PPTR della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16-02-2015, né come beni paesaggistici né come ulteriori contesti così come riportati all'art. 38 comma 2 e 3 delle NTA del PPTR e delimitate nelle tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR.

Tutto ciò premesso, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) pubblicazione di avviso della procedura sul sito WEB istituzionale della Provincia di Lecce (http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/servizi_on_line/elenco_pratiche_in_corso);
 - 2) pubblicazione di avviso della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 12/05/2016; senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione del progetto;
- che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
- sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- che nell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica rilasciato dall'Unione dei Comuni della Grecia Salen-

tina - Area Servizi al Territorio, con provvedimento n. 520 dello 01/12/2016, è stata imposta la prescrizione che «*venga aumentato il numero delle essenze arboree, prediligendo le piante autoctone*»:

- che relativamente alla conformità del progetto al Piano di Tutela delle Acque la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota 31/01/2017, protocollo n. 826, ha riferito che:

« ... *omissis* ...

... in zona B2 non è possibile effettuare coltivazione di cave ...

Pur tuttavia, bisogna valutare se ricorre il caso di attività in deroga al PTA. In particolare, ai sensi della disciplina per la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (contenuta nella Relazione Generale) e secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA "sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano Cave, ecc. La deroga in argomento è riapplicabile sugli interventi previsti e realizzati entro il 2020".

In particolare, specificatamente per il PRAE, nelle Linee Guida - Attività in deroga (norme transitorie) (così come emanate con D.C.R. n. 230/2009) viene riportato:

PRAE:

Da un'analisi spaziale sono state rilevate le diverse cave, in diverse fasi di coltivazione, previste dal Piano. Per tali bacini, in regime transitorio, è consentita la coltivazione purché siano attivate alcune prescrizioni al fine di non compromettere l'uso previsto dell'area. In particolare:

- *avviare un processo di raccolta, trattamento e/o allontanamento delle acque di processo;*
- *procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto dal Piano. Tale attività è inderogabile, pena il pagamento di sanzioni economiche da stabilirsi caso per caso in relazione al danno ambientale arrecato;*
- *con la regolamentazione attuativa potranno determinarsi di divieto all'utilizzo di materiale esplosivo e di macchine di cantiere potenzialmente idonee a cagionare danni.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si rimettono al competente Servizio le valutazioni opportune in ordine al meccanismo di deroga con specifico riferimento alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in ampliamento, rispetto alle previsioni contenute nel PRAE vigente al momento dell'adozione della O.C.R. n. 230 /2009»;

- che con riferimento alla conformità del progetto al Piano Regionale della Attività Estrattive (PRAE) il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha espresso, con nota 02/03/2017, protocollo n. 2577, parere che:

« ... *omissis* ...

Le aree interessate dal progetto di ampliamento di cava in esame sono pertanto inserite con continuità, dal 15/05/2007, all'interno di bacini estrattivi previsti dal Piano Regionale delle attività Estrattive. Si ritiene pertanto sussistere il presupposto della deroga previsto dalle "Linee Guida - Attività in deroga" del Piano di Tutela delle Acque.

In merito alla compatibilità dei volumi e superfici previsti in ampliamento, il PRAE vigente non prevede specifiche prescrizioni per il singolo progetto di coltivazione e recupero in relazione all'interferenza con le aree di tutela del PTA. Il PRAE dispone norme di carattere generale ed in particolare "Norme di coltivazione" e "Norme per il recupero delle cave" di cui al Titolo II e VI delle NTA il cui rispetto è stato accertato preventivamente all'avvio del procedimento da parte di questo Servizio. Nello specifico, in merito all'interferenza con gli acquiferi sotterranei l'art. 22 "Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle" delle NTA del PRAE vigente prevede che "nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica."

Si rimette pertanto agli enti competenti la valutazione circa la compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque, delle volumetrie di scavo e delle superfici interessate dal progetto in esame»;

- che è fatta salva l'acquisizione della autorizzazione ai sensi dell'art.14 della L.R. 37/85 e ss. mm. e ii. all'ampliamento della cava, e più in generale delle eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,

licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;

Valutato:

- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che la realizzazione del progetto può comportare sui fattori ambientali;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame:

DETERMINA

- di esprimere giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di **progetto di ampliamento di cava di pietra leccese ubicata in territorio dei Comuni di Corigliano d'Otranto e di Melpignano, alla località "Murichella"** (N.C.T. di Corigliano d'Otranto al Foglio 27, particella 208; N.C.T. di Melpignano al Foglio 6, particella 58 - pro parte), proposto da SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA 02850770757), per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito:

Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto

- che sulla superficie in ampliamento sarà effettuato, a cura del proponente, un preventivo e generale disserbo alla costante presenza di un archeologo professionista il cui *curriculum* dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione della Soprintendenza. Alla presenza dello stesso archeologo dovranno poi essere asportati gli strati terrosi fino al piano di roccia o al terreno sterile, al fine di verificare la presenza di resti d'interesse storico archeologico.

Prescrizioni della Unione dei Comuni della Grecia Salentina – Commissione per il paesaggio

- che venga aumentato il numero delle essenze arboree, prediligendo le piante autoctone;
- di autorizzazione, altresì, le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1) la società proponente dovrà tenere efficiente la rete idrica per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio dei materiali polverulenti;
 - 2) l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite per la concentrazione delle polveri nelle emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare presso la linea di frantumazione e ai quattro punti cardinali del perimetro di cava attiva, in condizioni meteorologiche favorevoli):
 - 3) fissare per le emissioni diffuse (ED) di polveri totali il limite di 5 mg/Nmc;
 - 4) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni diffuse in atmosfera almeno una volta all'anno, preferibilmente in periodo estivo, e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce Nord e ai Comuni di Melpignano e di Corigliano d'Otranto;
 - 5) i metodi da utilizzare per il prelievo e le analisi devono essere quelli indicati nei manuali UNICHIM;
 - 6) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - 7) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito

internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D.G.R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;

- 8) la società farà eseguire, con frequenza annuale, da un tecnico competente in acustica ambientale, le misurazioni fonometriche dell'attività;
 - 9) la società trasmetterà alla Provincia di Lecce, al Comune di Taurisano e al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia le analisi di cui al precedente punto;
 - 10) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
 - 11) nel caso di superamento dei limiti prescritti, la società presenterà alla Provincia un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
 - 12) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
 - di stabilire che, ai sensi del dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento ha una validità temporale di 5 anni dalla sua pubblicazione sul BURP; qualora le opere non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
 - di precisare che il presente provvedimento:
 - 13) è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - 14) fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - 15) fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- di dare atto che è fatta salva l'acquisizione della **autorizzazione, ai sensi dell'art.14 della L.R. 37/85** e successive modifiche, all'ampliamento della cava, il cui rilascio è di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, e più in generale delle eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;
 - di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente SERGI MARCO & C. S.n.c. (P.IVA 02850770757), tramite PEC indirizzata a: **sergisnc@pec.it** e **gianluca.tommasi@ingpec.eu**, e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO (**ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it**);
 - COMUNE DI MELPIGNANO (**protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it**);
 - UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECÌA SALENTINA (**unionegreciasalentina@legalmail.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive (**serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche (**servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE– SISP (**sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (**segreteria@pec.adb.puglia.it**);
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (**mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it**);

- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico